Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3031

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e DI NARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2011

Nuove disposizioni per lo snellimento del processo penale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di affrontare alcuni temi tecnici che possono essere oggetto di un puntuale e ben circoscritto intervento di riforma volto a snellire la giustizia penale, contribuendo a ridurre costi e tempi della celebrazione dei processi.

Il settore della giustizia ha rappresentato, in questi ultimi anni, uno dei terreni politici segnato da maggiore asprezza e conflitto. In tale contesto non sono stati affrontati progetti e proposte che potevano incidere su aspetti sistematici, essendo invece stata data precedenza ad interventi di carattere disorganico. In tal modo si è persa l'opportunità di intervenire positivamente per restituire efficienza ad un servizio fondamentale per la democrazia e per la legalità. L'auspicio è che la nuova fase politico-parlamentare rappresentata dalla nascita del Governo Monti e dal suo profilo tecnico, possa consentire di trasformare il terreno del conflitto in un terreno di confronto costruttivo, al fine di rendere il sistema giustizia un volano positivo anche per lo sviluppo del Paese.

Si intende fornire, col presente disegno di legge, una prima ed immediata risposta ai numerosi problemi che, sul versante giurisdizionale penale, impediscono di offrire una risposta efficace all'esigenza dei cittadini di fruire di un processo giusto ed efficiente. Lunghezza dei processi, alto indice di prescrizione dei reati, presenza di un sistema di garanzie difensive spesso meramente formale, ineffettività della pena, hanno infatti progressivamente reso il sistema penal-processuale inidoneo a rispondere alle esigenze che lo sviluppo sociale richiede. È invece ancora possibile, nello spazio di legislatura che rimane, apportare alcuni correttivi utili e sostanzialmente «a costo zero» nelle seguenti materie: regolamentazione delle notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità; snellimento delle norme relative alla competenza; snellimento delle procedure applicabili a quell'insieme di situazioni che si possono inquadrare nella più ampia figura della «assenza» dell'imputato; fissazione di requisiti di non punibilità per il caso della particolare tenuità di talune condotte; rafforzamento dell'istituto della messa alla prova.

Per tale motivo, si sono estratte dal più ampio atto Senato n. 584 alcune peculiari questioni aventi carattere autonomo, secondo linee di intervento già prefigurate dal Governo nella XV legislatura e mai compiutamente definite nelle aule parlamentari, le quali si caratterizzano per l'essere «pronte all'uso» senza la necessità di oneri ulteriori in un periodo di particolare delicatezza per l'equilibrio della finanza pubblica, circostanza che potrebbe consentirne una più celere trattazione ed approvazione.

Di seguito si segnalano le principali tematiche oggetto del provvedimento.

In tema di competenza, si ritiene opportuno ridisciplinare tutta la materia, evitando che vizi di incompetenza, soprattutto se mai rilevati o eccepiti, possano pregiudicare processi spesso già pervenuti a sentenza, anche di secondo grado. In particolare, si ritiene preferibile incentrare sulla Corte di cassazione l'ultima parola sull'eccezione di incompetenza, anticipando però tale pronuncia alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Si prevede pertanto la sostituzione dell'articolo 21 del codice di rito, introducendo la previsione secondo cui l'incompetenza per territorio, quella per connessione e quella per materia debbono essere eccepite entro la chiusura dell'udienza preliminare ovvero, se essa manchi, entro il termine di cui all'articolo 491 del codice di rito. In tal modo si concentrano nell'articolo 21 tutte le barriere preclusive, mentre si lascia all'articolo 23 la disciplina degli effetti della de-

claratoria di incompetenza. Se essa viene dichiarato inammissibile ovvero rigettata, sulla questione della competenza cade il giudicato ed essa non può essere più riproposta.

In tema di reperibilità si prevede un intervento che sostituisce integralmente l'articolo 159. In caso di esito negativo delle ricerche dell'imputato, l'autorità giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare, emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. Resta ferma la possibilità per l'autorità giudiziaria di rinnovare, se necessario, le ricerche.

Il disegno di legge provvede altresì in materia di contumacia, assenza, sospensione del processo e rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento della persona fisica del giudice.

Quanto al processo contumaciale, si ritiene del tutto superflua la previgente disciplina della contumacia; si prevede che il processo potrà svolgersi soltanto nei confronti di imputato consapevole, nel senso che questi può liberamente scegliere di essere o meno presente all'udienza. La sua eventuale assenza al procedimento viene ad essere qualificata dalle necessarie verifiche imposte al giudice in sede di controllo della regolare citazione delle parti. Viene anche ridisegnata la disciplina dell'assenza e dell'allontanamento volontario: nel primo caso si prevede che se l'imputato, presente ad una udienza, non partecipa alle successive, è considerato «presente non comparso». Corrispondentemente, sono riformulate le norme del codice relative alle comunicazioni delle sentenze contumaciali e alle impugnazioni. Viene introdotta la possibilità per il giudice di non applicare l'istituto della sospensione del processo; in presenza di situazioni particolari, si è previsto che sia possibile celebrare il processo *in absentia,* quando, in considerazione della natura e della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero ancora dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti.

Si prevede, inoltre, l'inserimento nella parte generale del codice penale di un articolo secondo il quale «non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento». Si tempera il principio mediante il riferimento alla «occasionalità» del comportamento, per evitare la reiterazione di fatti in sé tenuamente offensivi che, se ripetuti nel tempo, possono arrecare offese non lievi. Si fa riferimento, in quasto caso, a «cause di non punibilità» e non già a «condizioni di procedibilità»: la dichiarazione di non punibilità non pregiudica comunque l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno. La norma può avere effetti deflattivi notevoli, se accompagnata da norme processuali.

Si provvede, infine, all'introduzione nel codice penale di un istituto che ha dato un esito positivo nel processo minorile: la sospensione del processo con messa alla prova (revocabile). L'applicabilità è limitata a reati per i quali è comminata la sola pena pecuniaria o detentiva non superiore ai due anni, onde confinare l'istituto entro un perimetro di reati di non grave allarme sociale. Il beneficio è concesso quando il giudice ritiene che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati. Il periodo di sospensione è fissato, nel massimo, in due anni per le pene detentive e in un anno per quelle pecuniarie. L'esito positivo della prova estingue il reato.

Per i motivi esposti nella presente relazione ed ai fini di un efficace snellimento del processo penale, si auspica un rapido e celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di irreperibilità)

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) – 1.* Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, di residenza anagrafica, di domicilio, di dimora e di lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare per la notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

3. Le notificazioni eseguite nei modi di cui ai commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato così individuato, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9.»;

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Incompetenza). – 1.* L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.»;

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado) – 1.* Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti.»;

d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. - *(Rigetto della questione di competenza) – 1.* Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma

1, lettera *a)*. Il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.

4. Se il ricorso di cui al comma 2 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione.»;

e) l'articolo 24 è abrogato;

f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione) – 1.* La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione.»;

g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-*bis*.»;

h) l'articolo 33-*octies* è abrogato.

i) nel titolo I, capo VI-*bis*, del libro I della parte I, dopo l'articolo 33-*nonies* è aggiunto il seguente:

«Art. 33-*decies*. - *(Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice) – 1.* Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-*quinquies*, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi 3 e 4.»;

l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;

m) all'articolo 516, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

n) all'articolo 517, il comma 1-*bis* è abrogato;

o) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:

«Art. 518-*bis*. - *(Questione di competenza in caso di nuove contestazioni) – 1*. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1

3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 il giudice provvede con ordinanza.

5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-*bis* e 26.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-*decies*.

7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il con-

senso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;

b) l'articolo 190-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 190-*bis*. - *(Requisiti della prova in casi particolari) – 1.* Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-*bis*.»;

c) all'articolo 349:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-*bis*»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-*bis*, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-*bis*, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-*quinquies*, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti.»;

d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera *f)*, e 552, comma 1, lettera *d)*, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

e) l'articolo 420-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*ter*. – *(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore)* – *1*. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia do-

vuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.»;

f) all'articolo 420-*quater*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «ordina procedersi in assenza»;

3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua assenza»;

4) al comma 3, le parole: «che ha dichiarato la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;

5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;

6) al comma 7, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza» e le parole: «contumace o» sono soppresse;

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7*-bis. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.»;

g) l'articolo 420-*quinquies* è abrogato;

h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

«Art. 484-*bis*. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) – 1.* Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso

modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva

scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-*ter*. - *(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) – 1.* Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rin-

vio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-*quater*. - *(Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) – 1*. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quinquies*. - *(Assenza dell'imputato in casi particolari) – 1*. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8.»;

i) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - *(Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) – 1*. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;

l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

«Art. 493-*bis*. - *(Mutamento della persona fisica del giudice) – 1*. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;

m) all'articolo 495, comma 4-*bis*, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

n) all'articolo 511:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.»;

o) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d)*, la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

r) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;

s) il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* sono abrogati.

Art. 4.

(Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 374-*ter*. - *(Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato)* – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.»;

b) all'articolo 383, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «374-*ter*,».

Art. 5.

(Integrazione delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale per il caso di assenza dell'imputato)

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. – *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato)* – *1*. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, del codice, la relativa ordinanza

e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per il caso di assenza dell'imputato)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera *d)*, e 27, comma 3, lettera *b)*, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di assenza dell'imputato che non sia persona fisica)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 2, lettera *a)*, le parole: «dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 71 e 484-*bis*, comma 2,»;

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *(Assenza dell'ente) – 1.* Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza».

Art. 8.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«*i-bis)* i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-*bis* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis)* i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 6, del medesimo codice».

Art. 9.

(Non punibilità per tenuità dell'offesa)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. - *(Tenuità dell'offesa)* – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano

congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

Art. 10.

(Integrazione al codice penale in materia di messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)* – Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 11.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti: «Art. 420-*sexies*. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)* – *1*. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa

con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-*septies*. - *(Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento) – 1*. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-*sexies* il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera *a)*; il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-*octies. - (Esito della prova. Revoca) – 1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.»;

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

«Art. 491-*bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova) – 1.* Prima della di-

chiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*.»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*. - *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca) – 1.* In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 12.

(Integrazione alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova) – 1.* Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su di esso il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Art. 13.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2, 3 e 4, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *b)* ad *l)*, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali non sia stata già sollevata eccezione di incompetenza. Entro la prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le parti devono eccepire, a pena di decadenza, l'eventuale incompetenza per materia del giudice che procede.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali il giudice, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già effettuato gli accertamenti di cui agli articoli 420, comma 2, e 484 del codice di procedura penale.

4. Salvo quanto diversamente disposto, per i casi in cui il presente articolo stabilisce l'inapplicabilità della disciplina prevista dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti prima della data della sua entrata in vigore.

€ 2,00